

LAVORO E PREVIDENZA

Le aliquote per l'anno 2021 alla Gestione Separata Inps

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NEL MODELLO REDDITI ED IL MONITORAGGIO FISCALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella recente [circolare 12/2021](#) l'Inps ha reso noto le aliquote contributive da applicare per **l'anno 2021** agli iscritti alla Gestione Separata Inps.

Collaboratori e figure assimilate:

- l'[articolo 2, comma 57, L. 92/2012](#) ha disposto che, **per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#) (quali ad esempio i **collaboratori coordinati e continuativi**, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, gli **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, i **lavoratori autonomi occasionali** che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i **venditori porta a porta** se i compensi percepiti nell'anno superano l'importo di euro 6.410,26, ecc.) l'aliquota contributiva e di computo viene stabilita, per **l'anno 2021, al 33%**;
- la **L. 81/2017** recante *“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”* ha previsto che, a decorrere dal **1° luglio 2017**, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, **non pensionati e privi di partita Iva**, è dovuta **un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%**.

La [circolare 12/2021](#) ha precisato poi che tali aliquote si aggiungono a quelle già attualmente in vigore, pari allo:

- **0,50%**, stabilita dall'[articolo 59, comma 16, L. 449/1997](#) (utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera);
- **0,22%**, disposta dall'[articolo 7 D.M. 12.07.2007](#), in attuazione di quanto previsto

dall'[articolo 1, comma 791, L. 296/2006.](#)

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, **l'aliquota per il 2021 è stabilita al 24%.**

Professionisti:

- l'[articolo 1, comma 165](#) della **Legge di Stabilità 2017** (L. 232/2016) ha disposto che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale a fini Iva, iscritti alla gestione separata Inps e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, **l'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%;**
- non è stato modificato invece quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo **0,72%** (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale);
- l'[articolo 1, comma 398 della Legge di Stabilità 2021](#) ha disposto **un aumento dell'aliquota** pari allo **0,26%** per **l'anno 2021** e pari allo **0,51%** per **l'anno 2022 e l'anno 2023.** Il contributo è a carico del lavoratore autonomo ed è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Iscro, **l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.**

Per i soggetti già **pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie **l'aliquota per il 2021 è stabilita al 24%.**

Pertanto, le **aliquote** dovute per la contribuzione alla Gestione Separata **per l'anno 2021** sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti	Aliquota 2021
------------------------------	----------------------

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	25,98%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Collaboratori e figure assimilate	Aliquota 2021
--	----------------------

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i34,23% quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i33,72% quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento **del massimale di reddito che, per l'anno 2021, è stato fissato ad euro 103.055**, mentre il **reddito minimale per l'accredito contributivo ammonta ad euro 15.953**.

La [circolare 12/2021](#) dell'Inps ricorda, infine, che, come disposto dall'[articolo 51 Tuir](#), le somme corrisposte entro il **12 del mese di gennaio** si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (principio di cassa allargato).

Ne consegue che il versamento dei contributi a favore dei collaboratori di cui all'**articolo 50 comma 1, lett. c-bis**, i cui compensi sono assimilati a redditi di lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il **31 dicembre 2020** e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l' anno d'imposta 2020.